



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**MOVIMENTAZIONI BANCARIE OGGETTO DI
CONTESTAZIONE: SPETTA AL CONTRIBUENTE LA PROVA CHE
NON DERIVANO DA OPERAZIONI IMPONIBILI**

Sentenza del 10/02/2025, dep. 25/03/2025, n. 1940/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6.

Composizione

Pres. Fruscella, Est. Speranza
178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 379 POTERI DEGLI UFFICI DELLE
IMPOSTE - IN GENERE
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE
IMPOSTE - IN GENERE - Accertamento ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
- Presunzione legale - Operazioni imponibili - Prova contraria - Onere a carico
del contribuente – Sussistenza – Fattispecie.

Massima

In tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili. (Fattispecie di decisione di primo grado che, rigettando il ricorso proposto da contribuente esercente la professione di avvocato, aveva ritenuto fondate le dichiarazioni di una cliente di avergli versato compensi non fatturati per prestazioni legali ricevute: in applicazione del principio, la Corte territoriale ha rigettato l'appello proposto dal contribuente che si era limitato a dedurre l'inattendibilità delle dichiarazioni della clientela, senza fornire alcun elemento concreto per provare la loro falsità ovvero senza produrre alcuna documentazione bancaria o di altro tipo, idonea a dimostrare che i pagamenti erano avvenuti in anni diversi da quelli contestati).

Rif. normativi

DPR 29/03/1972 num. 600 art. 32
Cod. civ., art. 2697

**Rif.
giurisprudenziali**

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26014 del 04/10/2024 (Rv. 672493 - 01)
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2928 del 31/01/2024 (Rv. 670253 - 01)
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 35618 del 20/12/2023 (Rv. 669935 - 01)

Anno pubb.

2025